ALLEGATO D – Rev. 1

VICO Srl

Stabilimento di Cairo Montenotte

"Piano di Adeguamento e prescrizioni"



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

Indice

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI....4

1.1 CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI....4

1.2 ELEMENTI COMUNI A TUTTI I REPARTI....4

1.3 IMPIANTO AREA 51 E ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI IN PIAZZALE....5

1.4 DEMOLIZIONE VEICOLI FUORI USO....8

1.5 CONCLUSIONI....9

2 RIFIUTI....10

2.1 RIFIUTI TRATTABILI NEL COMPLESSO IPPC....10

2.2 PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO RIFIUTI....11

2.3 CONTROLLO RADIOMETRICO....13

2.4 IMPIANTO DI BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E/O IDROCARBURI....14

2.5 GARANZIE FINANZIARIE:....14

3 EMISSIONI IN ATMOSFERA....15

3.1 EMISSIONI CONVOGLIATE....15

3.2 EMISSIONI DIFFUSE....17

4 SCARICHI IDRICI....18

5 RUMORE....19

6 ENERGIA....19

7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO....19

8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC....20

9 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)....21

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

1 PIANO DI ADEGUAMENTO E PRESCRIZIONI

1.1 CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

In relazione ai molteplici e differenti ambiti di operatività dell'Azienda e dell'unicità, nel settore bonifiche, dell'impianto denominato "Area 51" non è stato possibile identificare delle BAT che rappresentino nella loro interezza l'attività del complesso IPPC.

Al fine di eseguire una valutazione significativa del complesso IPPC, volta alla riduzione integrale dell'inquinamento e dei consumi energetici, sono state utilizzate come traccia per l'impianto "Area 51" e per le attività di gestione rifiuti in piazzale comprensivo dell'impianto di densificazione e valorizzazione rifiuti non pericolosi, le "Linee guida per gli impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi" allegati al Decreto Ministeriale del 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" (S.O. alla G.U. 130 del 07/06/2007) per le parti applicabili, nonostante sui rifiuti solidi non vengano effettuati veri e propri trattamenti chimico-fisici, in ragione della gestione dei rifiuti solidi effettuata nell'insediamento.
In tale ottica è stata utilizzata la sezione H di tali Linee Guida nella quale vengono riportate le BAT valide per tutte le tipologie di impianti trattate all'interno delle Linee Guida sopracitate.

Per l'attività di demolizione veicoli fuori uso è stata utilizzata come riferimento la norma UNI 11448/2012 "Linee guida per il trattamento dei veicoli fuori uso e le conseguenti problematiche ambientali" ed il D.Lgs . 209/2003

1.2 ELEMENTI COMUNI A TUTTI I REPARTI

- Il sito è ubicato in un'area industriale dismessa compatibile con le attività svolte e dotata di collegamento viario e ferroviario: la presenza dell'infrastruttura ferroviaria offre la possibilità di un'eventuale trasporto dei rifiuti tramite ferrovia, modalità privilegiata di conferimento dei rifiuti

- I dati con significatività ambientale e di processo sono registrati ed archiviati secondo le procedure PG 00 "Documentazione del SQA" e PG 01 "Registrazioni del SQA" del sistema integrato UNI EN ISO 9001 -UNI EN ISO 14001

- A protezione dell'area sono posizionati presidi antincendio (rete idrica antincendio a protezione dell'area ed estintori) adeguati per numero e tipologia alle caratteristiche del sito.

  L'Azienda gestisce le attività soggette a prevenzione incendi in conformità al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.
- Registrazione del movimento dei rifiuti sul registro di carico e scarico secondo le modalità previste dalla vigente normativa
- Ottimizzazione del processo di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia attraverso la revisione n.1 del Piano di Gestione Acque che prevede lo scarico di tali acque nelle condotte fognarie del Consorzio Intercomunale Risanamento dell'Ambiente (CIRA) ed una gestione delle vasche attraverso un sistema PLC.
- Le lavorazioni dei rifiuti (pericolosi e non) nei vari reparti sono configurate secondo il seguente schema:
  - zona di conferimento ed eventuale stoccaggio temporaneo dei rifiuti in ingresso

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

- area di processo
- zona di stoccaggio del rifiuto trattato e di carico sui mezzi in uscita
- aree per la viabilità
- idonea recinzione su tutto il perimetro del sito
- deposito di sostanze da usare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali.

- Le aree interne ed esterne interessate dalle lavorazioni risultano impermeabilizzate
- Possibilità di accesso in tutte le zone con mezzi di sollevamento per interventi di modifica o manutenzione pesante.

1.3 IMPIANTO AREA 51 E ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI IN PIAZZALE

Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto

Caratterizzazione preliminare del rifiuto
Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto:

Impianto Area 51
Nella Procedura Operativa PO 08-01 "Gestione Area 51"-Accettazione materiale in ingresso" sono previste l'analisi chimica del rifiuto o l'acquisizione della scheda di sicurezza delle sostanze/preparati e la compilazione di una "Scheda descrittiva del rifiuto". Se necessario sono effettuati sopralluoghi presso la Committenza per verifiche visive dirette ed eventuali accertamenti analitici.
Sulla base della compilazione della "Scheda descrittiva del rifiuto" si procede alla verifica della fattibilità di gestione del rifiuto presso l'impianto Area 51.

Attività di gestione rifiuti in piazzale
I rifiuti gestiti sul piazzale sono sottoposti alle verifiche documentali e visive previste dalla vigente normativa secondo la PO 05 "Lavorazioni in piazzale" con particolare attenzione, nel caso di rifiuti non pericolosi, alla presenza di eventuali codici a specchio.
Nel caso di rifiuti metallici quali ferro, acciaio, alluminio e le sue leghe, rame e le sue leghe destinati ad essere trasformati in Materia prima Secondaria (MPS) vengono eseguite tutte le verifiche previste dal Reg UE 333/2011 e Reg UE 715/2013.

Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto
Accertamenti prima dello scarico
Congedo automezzo

Impianto Area 51
Nella Procedura Operativa PO 08-01 del 18/04/2011 "Gestione Area 51"-Accettazione materiale in ingresso" (trasmessa alla Provincia di Savona secondo quanto previsto in sede autorizzativa), è prevista la compilazione di una "Scheda di conferimento" per la programmazione dei conferimenti all'impianto. E' presente un sistema di pesatura e la possibilità di eseguire controlli radiometrici con il portale Saphymo - S7 e/o con il portatile SCINTO secondo la procedura IOA 004 "Monitoraggio radiometrico" redatta da Esperto Qualificato di II grado.
Viene compilata in fase di accettazione del carico la "Scheda di registrazione del rifiuto" con verifiche di tipo visivo e documentale sui colli e sui mezzi.
In caso di riscontro di anomalie, viene sospesa immediatamente in sicurezza la fase di scarico e si provvede agli accertamenti del caso, comprensivi di eventuali controlli analitici, report fotografici ecc..: in caso gli approfondimenti si concludano con un esito negativo, si procede alla restituzione del

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

carico al mittente.
Le aree di stoccaggio, completamente al coperto, sono separate in funzione della classificazione come R (recupero) o come D15
I rifiuti in ingresso arrivano confezionati; nel caso si rilevassero delle criticità vengono sottoposti a riconfezionamento.
Le aree di accettazione e scarico sono al coperto su basi impermeabili ed i rifiuti risultano confezionati: pertanto non è necessario prevedere sistemi di lavaggio ruote degli automezzi
In fase di congedo dell'automezzo si provvede a rilevare la tara del mezzo
Preventivamente all'ingresso del materiale in Area 51 si prevede all'etichettatura di ogni singolo imballo.

Attività di gestione rifiuti in piazzale

A motivo della variabilità delle commesse e delle mutevoli esigenze di mercato è possibile eseguire una programmazione dei conferimenti solo a brevissima scadenza.
E' presente un sistema di pesatura e la possibilità di eseguire controlli radiometrici con il portale Saphymo - S7 e/o con il portatile SCINTO secondo la procedura IOA 004 "Monitoraggio radiometrico" redatta da Esperto Qualificato di II grado.
I rifiuti sono stoccati nelle rispettive piazzole di stoccaggio identificate da cartelli indicanti il codice CER.
Sono eseguite verifiche visive prima dello scarico secondo la PO 05 "Lavorazioni in piazzale".
In caso di riscontro di anomalie, viene sospesa immediatamente in sicurezza la fase di scarico e si provvede agli accertamenti del caso, comprensivi di eventuali controlli analitici, report fotografici ecc..: in caso gli approfondimenti si concludano con un esito negativo, si procede alla restituzione del carico al mittente.
Le aree di accettazione e scarico si svolgono su basi impermeabili ed i rifiuti non hanno uno stato solido polverulento: pertanto non è necessario prevedere sistemi di lavaggio ruote degli automezzi.
In fase di congedo dell'automezzo si provvede a rilevare la tara del mezzo.
Nel caso di rifiuti metallici quali ferro, acciaio, alluminio e le sue leghe, rame e le sue leghe destinati ad essere trasformati in Materia prima Secondaria (MPS) vengono eseguite tutte le verifiche previste dal Reg UE 333/2011 e Reg UE 715/2013.

Modalità operative di lavorazione

Impianto Area 51

Le modalità operative sono gestite secondo le operazioni previste dalla procedura PO 08-02 "Gestione documentale delle lavorazioni" e PO 08-03 "Certificazione del materiale in uscita dall'impianto", trasmesse alla Provincia di Savona secondo quanto previsto in sede autorizzativa.
La descrizione del funzionamento dell'impianto è riportata in Allegato B Paragrafo 2.3.
Pur non ricadendo l'attività di Area 51 nelle tipologie di trattamento dei rifiuti contenenti amianto al punto H.5, dal momento che vengono eseguiti sui m.c.a. solo trattamenti superficiali di incapsulamento con prodotti dedicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa, essa rispetta le indicazioni del punto H.5 stesso in materia di mezzi di protezione individuali/abbigliamento, misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Attività di gestione rifiuti in piazzale

Le modalità operative sono gestite secondo le operazioni previste dalla procedura PO 05 "Lavorazioni in piazzale".
La descrizione del funzionamento dell'impianto è riportata in Allegato B Paragrafo 2.1.
Nel caso di rifiuti metallici quali ferro, acciaio, alluminio e le sue leghe, rame e le sue leghe destinati ad essere trasformati in Materia prima Secondaria (MPS) vengono eseguiti tutti gli adempimenti previsti dal Reg UE 333/2011 e Reg UE 715/2013.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

Trattamento dell'aria in uscita dall'impianto

Impianto Area 51

La descrizione del funzionamento dell'impianto è riportata nell'Allegato B al Paragrafo 2.3 .Il sistema di abbattimento è adeguato al processo supportato e non si sono rilevati dal 2011 valori critici durante i campionamenti periodici previsti in sede autorizzativa.

La configurazione impiantistica e le sequenze di trattamento risultano ottimali e non hanno evidenziato dal 2011 elementi di criticità.

Attività di gestione rifiuti in piazzale

Non applicabile

Per quanto riguarda l'impianto di densificazione e valorizzazione di rifiuti non pericolosi prevede un sistema di abbattimento inquinanti a secco tramite filtri a manica che puo' essere integrato con un sistema ad umido (scrubber)

Trattamento delle acque di scarico

Impianto Area 51

Al fine di ottimizzare il consumo dell'acqua di processo per i lavaggi in pressione è stato realizzato un impianto a circuito chiuso.

Il lavaggio dei materiali avviene tramite getto di acqua pressurizzata, collegata ad impianto specifico; l'impianto a circuito chiuso per il trattamento delle acque reflue di processo è costituito da un primo pozzetto di decantazione e disoleazione dotato di pompa di rilancio ad un filtro a sabbia, e ad un secondo filtro a carboni attivi, adatto al trattamento di diversi tipi di inquinanti, e infine da un serbatoio di calma della capacità di 1 mc per la raccolta e il riciclo delle acque depurate da rinviare al compressore.Le acque di lavaggio esauste, in quanto più volte utilizzate, sono stoccate in un serbatoio di idonea capacità e caratteristiche di resistenza adeguate , su una superficie pavimentata e dotata di apposito bacino di contenimento. I rifiuti trattati sono avviati agli impianti autorizzati per le attività di recupero/smaltimento con cadenza almeno annuale. Le acque di lavaggio esauste sono smaltite/recuperate con i codici CER 130802* (altre emulsioni); CER 161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose; CER 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001. Il carbone esaurito dei filtri, codice CER 061302* rifiuto pericoloso, è stoccato in contenitori tipo big-bags da 1 mc e smaltito da ditte autorizzate; le acque di lavaggio del serbatoio di riciclo sono spurgate con periodicità proporzionale al numero di cicli di lavaggio e al tipo di materiale trattato e quindi smaltite/recuperate tramite ditte autorizzate.

Attività di gestione rifiuti in piazzale

Non applicabile

Rumore *(dopo relazione 24/08/2017)*

Impianto Area 51

Le lavorazioni avvengono in ambiente chiuso. Non si sono riscontrate criticità nel rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale e nella valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori addetti all'impianto.

Impianto di densificazione /valorizzazione

Non si sono riscontrate criticità nel rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale e nella valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori addetti all'impianto.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

Attività di gestione rifiuti in piazzale

Non si sono riscontrate criticità nel rispetto dei limiti di zonizzazione acustica comunale e nella valutazione dell'esposizione al rumore dei lavoratori operanti in piazzale.

Attività impianto Steinert XXS (posizionato all'interno del capannone ex carbonato di sodio)

E' stato confermato il rispetto dei limiti di legge.

In generale impatto acustico delle attività condotte dalla VICO Srl sono quindi compatibili con il clima acustico della zona.

Strumenti di gestione ambientale

A far data da dicembre 2007 l'Azienda è certificata UNI EN ISO 14001.
Al fine di migliorare la qualità del recupero del rottame nel processo di lavorazione da rifiuto a MPS, l'Azienda ha acquisito la Certificazione ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (*recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*) e la Certificazione ai sensi del Regolamento UE 715/2013 (*recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*).

1.4 DEMOLIZIONE VEICOLI FUORI USO

Per l'attività di demolizione veicoli si utilizza come riferimento la norma UNI 11448/2012 "Linee guida per il trattamento dei veicoli fuori uso e le conseguenti problematiche ambientali".

Tracciabilità dei flussi

Le lavorazioni in oggetto prevedono la tracciabilità dei flussi di rifiuti secondo quanto previsto dalla norma UNI 11448/2012 per le parti applicabili

Procedura di accettazione dei veicoli fuori uso

Conforme alla norma UNI 11448/2012 per le parti applicabili.

Procedura di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso

Conforme alla norma UNI 11448/2012 per le parti applicabili.
L'impianto di estrazione dei gas combustibili (metano e gpl) viene gestito sul piazzale esterno in zona adiacente ad accesso carraio secondario, indicato in planimetria generale presentata in sede di istanza di autorizzazione e successivamente aggiornata in relazione alle disposizioni di cui all'Allegato D Paragrafo 7.1e 7.2. Tale attrezzatura, atta alla combustione dei gas residui GPL/metano e al lavaggio a fine ciclo con gas inerte (azoto), è completamente automatica e consente di remotizzare l'operatore per una maggiore sicurezza operativa; sono inoltre stati posizionati attorno all'impianto blocchi in cls di altezza pari a cm 80 disposti in quadro, in modo da proteggerlo da eventuali urti o danneggiamenti.
I componenti che possono esplodere (airbag) sono neutralizzati per esplosione in vettura con attrezzatura specifica.
Maggiori dettagli sono riportati nell'Allegato B al Paragrafo 2.2.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

Procedura di demolizione

Conforme alla norma UNI 11448/2012 per le parti applicabili.

Riduzione volumetrica della carcassa

Conforme alla norma UNI 11448/2012 per le parti applicabili

Procedura di deposito di materiali e parti

Conforme alla norma UNI 11448/2012 per le parti applicabili

1.5 CONCLUSIONI

Allo stato, e fino all'eventuale emanazione di nuove BAT Conclusion applicabili alla attività, si ritiene che l'insediamento sia adeguato alle migliori tecnologie disponibili economicamente sostenibili.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

2 RIFIUTI

2.1 RIFIUTI TRATTABILI NEL COMPLESSO IPPC

1. presso l'impianto possono essere svolte le attività di recupero e smaltimento di rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi nel rispetto di: codici CER individuati, modalità di trattamento, limiti temporali, operazioni di recupero / smaltimento, potenzialità massima di stoccaggio e trattamento giornaliero, definiti per le singole tipologie omogenee di rifiuti trattati, riassunti e riportati nelle tabelle di cui all' Appendice 1;
2. i rifiuti conferiti in impianto, riportati nell'Appendice 1 "Elenco Rifiuti Autorizzati ", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potranno essere sottoposti alle operazioni di recupero indicate e di seguito specificate riconducibili a:
   a) R3:riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
   b) R4**:** riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
   c) R12: attività di pretrattamento rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato. L'attività R12 può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, inteso come accorpamento / raggruppamento, confezionamento / sconfezionamento, bancalatura / sbancalatura, travaso, oppure in accorpamento / raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica; per i RAEE consiste in disassemblaggio della carcassa;
   d) R13: messa in riserva. Tale operazione può anche essere comprensiva delle operazioni funzionali alle attività indicate come R4, R5 ed R12 . Nelle suddette operazioni sono ricomprese inoltre le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengono materie prime secondarie (MPS) conformi ai dettami del DM 05.02.1988 e s.m.i.;
   e) D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti), senza alcun trattamento;
3. la capacità massima di trattamento e stoccaggio dell'impianto non deve superare i seguenti quantitativi:
   a) Stoccaggio (R13 / D15) di rifiuti (capacità istantanea) pari a :
      - 1000 tonnellate pari a circa 3300 m^3 di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (autoveicoli e materiale rotabile ferroviario) (cfr. Appendice 1 – Tabella 1.a)
      - 60 m^3 di rifiuti pericolosi prodotti dalla attività di demolizione/recupero autoveicoli (cfr. Appendice 1 – Tabella 1.b)
      - 90 m^3 di rifiuti pericolosi costituiti da R.A.E.E. (cfr. Appendice 1 – Tabella 2)
      - 360 m^3 di rifiuti pericolosi contenenti idrocarburi (cfr. Appendice 1 – Tabella 3)
      - 150 m^3 di rifiuti pericolosi contenenti amianto (cfr. Appendice 1 – Tabella 4)
      - 6700 m^3 di rifiuti non pericolosi (cfr. Appendice 1 – Tabella 5)
   b) attività di trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso (autoveicoli e materiale rotabile ferroviario) - potenzialità di trattamento :

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

- 110.000 t/anno
- ~ 355 t/giorno (calcolato come valore medio su 310 giorni lavorativi/anno)

c) attività di trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da amianto e materiali impregnati da idrocarburi : potenzialità di trattamento

- 40 t/g (calcolato come valore medio su 310 giorni lavorativi/anno)

d) trattamento rifiuti non pericolosi : potenzialità di trattamento

- 355 t/g; (calcolato come valore medio su 310 giorni lavorativi/anno - capacità 110.000 tonn/ anno / 310 gg lavorativi/anno)

2.2 PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO RIFIUTI

1. la società è tenuta a svolgere l'attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs 152/2006, del D.Lgs 209/2003 e del D.Lgs. 151/2005 e loro s.m.i., nonché dai recenti Regolamento UE rispettivamente n.° 333/2011 del Consiglio d'Europa del 31 marzo 2011 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici, e n.° 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE ;
2. la società dovrà assicurare che le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio e le sue leghe, disciplinati dal Regolamento n. 333/2011/Ue, nonché i rottami di rame e le sue leghe disciplinati dal Regolamento n. 715/2013/Ue, abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dai regolamenti medesimi, mentre, per tutti gli altri rifiuti non disciplinati dal regolamento citato, che le sostanze o gli oggetti prodotti abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 184 - ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Pertanto per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e sue leghe nonché i rottami di rame e le sue leghe, la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo previo rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del Commissione del 25 luglio 2013;
3. i rifiuti sottoposti a trattamento che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. o dai regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, saranno ancora considerati rifiuti e dovranno essere avviati presso impianti di recupero di rifiuti autorizzati ed identificati con un opportuno codice CER;
4. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; sui contenitori dovranno essere applicati appositi contrassegni indicanti il tipo di rifiuto contenuto e/o il relativo codice europeo CER. Il deposito dei rifiuti pericolosi, dovrà avvenire in conformità alle norme tecniche generali indicate nel punto 4.1 della D.C.I. 27/07/84, nonché dalle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
5. la gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti ", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183, lett. bb) del d.lgs 152/06 e s.m.i ;
6. la sola attività di messa in riserva R13, non produce materia prima secondaria, trattandosi di mero stoccaggio. I residui ricevuti in impianto mantengono pertanto la connotazione giuridica di "rifiuto" e devono essere accompagnati in uscita dall'impianto con formulario di trasporto riportante il medesimo codice CER di arrivo;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

7. i rifiuti identificati dal CER con cifre finali pari a -- -- 99 potranno essere conferiti all'impianto previa comunicazione alla Provincia di Savona con allegata relazione tecnica descrittiva e/o omologa e/o analisi chimica;
8. i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva e destinati ad altre attività di gestione rifiuti, dovranno essere avviati ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (da R1 a R13), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva. Gli stessi rifiuti dovranno avere caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa sul recupero e per il loro successivo riutilizzo dovranno essere eseguite, ove previste, le verifiche ed analisi previste dalla norma e/o dalle specifiche autorizzazioni degli impianti di destinazione;ove si intenda procedere, successivamente alla prima messa in riserva, a una seconda messa in riserva presso altro impianto, ciò è consentito solo ed unicamente se il secondo impianto che effettua la messa in riserva svolga anche una o più tra le operazioni: cernita, selezione, frantumazione, macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti stessi."
9. sui rifiuti uguali per tipologia merceologica, ma con diverso codice CER, è consentita l'attività di pretrattamento codificata come R12 come già definita ai sensi della normativa vigente. In tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere ricodificato con l'appropriato codice CER;
10. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta e di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
11. i cumuli dei rifiuti stoccati devono risultare di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza;
12. l'attività di autodemolizione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 e s.m.i.;
13. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gs 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006 e loro s.m.i.;
14. la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli consegnati al centro di raccolta, deve essere effettuata entro i termini, e con le modalità, stabiliti dal D.L.gs 209/2003 e dall'art. 231 del D.Lgs 152/2006 e loro s.m.i.;
15. i pneumatici dovranno essere stoccati provvedendo alla loro copertura, si osserva che i pneumatici fuori uso dovranno essere gestiti tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni previste dal D.M. 11.4.2011 n. 82 e s.m.i. " Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'art. 228 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152";
16. dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di pile, accumulatori e loro rifiuti, in particolare il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
17. le batterie al piombo (Cer 160601 * e 200133*) dovranno essere stoccate in appositi contenitori, con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alla caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, dotati di sistema di raccolta dei liquidi eventualmente fuoriusciti. Rispettare quanto stabilito dal D.M. n. 20 del 24 gennaio 2011, per le parti applicabili;
18. la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E . (messa in riserva e trattamento, consistente in un disassemblaggio delle carcasse - R12) deve rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs. D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda le fasi autorizzate di presa in carico in ingresso e di stoccaggio, assicurando altresì la sorveglianza

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rilevatore di radioattività;

19. è vietato l'incenerimento di qualsiasi tipo di rifiuto, fatta eccezione per la combustione del Metano e del GPL estratto dai serbatoi degli autoveicoli;
20. è ammesso il deposito dei rifiuti identificati con il codice Cer 160106 " veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose ", provenienti dalla propria attività, su area esterna, sempre all'interno dell'insediamento, lungo il fianco del capannone, anche sovrapposti con la cura di non superare l'altezza di n.° 2 veicoli stante il fatto che l'area interessata presenta le caratteristiche previste dal d.lgs 209/03 e s.m.i.;
21. la presa in carico dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere effettuata esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 257/92 e dal D.M. 06/09/1994 e dalle altre normative vigenti relative alla gestione e dismissione dei rifiuti contenenti amianto. Deve essere esclusa qualsiasi forma di manipolazione o ricondizionamento dei rifiuti contenenti amianto ed amianto in fibre libere all'esterno dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento;
22. i rifiuti in ingresso contenenti amianto, dovranno essere conferiti riportando già sul formulario la sigla D (operazione da destinare a smaltimento) od R (operazione da destinare a recupero) a seconda delle operazioni che l'azienda ha deciso di effettuare sul rifiuto stesso, ovvero dev'essere chiarito indiscutibilmente, già alla presa in carico sul formulario stesso, che il rifiuto non sarà oggetto di alcun trattamento e pertanto avrà destinazione finale presso impianti di smaltimento mediante operazioni identificate con la lettera D. Pertanto lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovrà essere finalizzato al successivo trattamento R4 autorizzato con il presente provvedimento, mentre i rifiuti in ingresso ammessi con formulario riportante la destinazione D15, provenienti esclusivamente dalla produzione presso i propri cantieri, dovranno esclusivamente essere conferiti presso impianti autorizzati. I rifiuti con medesimo codice, ma diversa destinazione, dovranno essere stoccati separatamente ed etichettati in maniera univoca per la semplice destinazione;

2.3 CONTROLLO RADIOMETRICO

1. La gestione dei rifiuti metallici e dei rottami metallici nonché la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E, deve assicurare la sorveglianza radiometrica in ingresso all'impianto deve assicurare la sorveglianza radiometrica secondo le modalità definite dalla procedura «IOA 004 "Monitoraggio radiometrico"»
2. Eventuali futuri aggiornamenti della procedura di controllo radiometrico dovranno essere comunicati ad ARPAL, Provincia e Comune di Cairo Montenotte;
3. Devono essere individuate le figure aziendali impiegate nella sorveglianza radiometrica e ne deve essere definito il ruolo nella procedura, sottolineando che tale personale ha ricevuto adeguata formazione da parte dell'esperto qualificato incaricato.
4. Devono essere identificate nella planimetria generale dell'impianto, di cui al successivo Paragrafo 7 Punto 1, le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia. Tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività.
5. Dovranno essere allegati alla procedura i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico, tenuto conto di quanto previsto all'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011, e dal D.Lgs. 52/2007.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

6. Dovranno essere registrate le misure effettuate ai fini della sorveglianza radiometrica.
7. L'avvenuta sorveglianza radiometrica dovrà essere attestata, anche periodicamente, comunque almeno trimestralmente da parte dell'esperto qualificato appositamente incaricato, secondo quanto previsto dall'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011.
8. I risultati dei controlli radiometrici ed in generale che tutta la documentazione facente parte del sistema di sorveglianza radiometrica dovrà essere conservata per almeno 5 anni.

2.4 IMPIANTO DI BONIFICA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E/O IDROCARBURI

Nell'impianto denominato Area 51 oltre ai rifiuti, nei limiti quantitativi di trattamento di cui al precedente paragrafo 2.1 punto 3 lettera c), possono essere trattatati manufatti da bonificare. Per la bonifica degli stessi si applicano le seguenti prescrizioni :

1. l'accettazione dei materiali in ingresso dovrà essere effettuata conformemente alla procedura operativa P0-08-01Bis costituita da n° 8 pagine tutte numerate e vidimate ;
2. la gestione documentale dei materiali in ingresso dovrà essere espletata conformemente alla procedura operativa PO-08-02 Bis costituita da n° 4 pagine tutte numerate e vidimate;
3. la certificazione del materiale in uscita dell'impianto dovrà essere espletata conformemente alla procedura operativa P0-08-03 Bis costituita da n° 7 pagine tutte numerate e vidimate;
4. la movimentazione dei materiali in ingresso dovrà essere effettuata sul " Registro manufatti/attrezzature/componenti ricevuti in conto lavorazione da avviare a successivo riutilizzo ", costituito complessivamente da n° 50 pagine (compreso il primo ed ultimo) tutte numerate e vidimate, che si allega alla presente.
5. Copia delle sopracitate procedure è conservata agli atti di questa Provincia. Ogni modifica o variazione di quanto sopra riportato dovrà essere preventivamente comunicato per l'aggiornamento delle procedute stesse.

2.5 GARANZIE FINANZIARIE:

La garanzia finanziaria in essere (ArcoGlobal polizza n° A20160801303120510), prescritta con provvedimento 2853 del 03/07/2015 per un montante pari euro 4.352.424,00 dovrà essere adeguata, per ogni anno a cadenza solare, nella misura progressiva dedotta dagli indicatori ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale e dovrà essere mantenuta per un periodo pari alla durata della presente autorizzazione aumentato di un ulteriore 2 anni dalla cessazione dell'attività. Si precisa, che lo svincolo della garanzia stessa potrà essere effettuato previo nulla osta da parte di questa Provincia e previa verifica da parte degli Enti locali interessati.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1 EMISSIONI CONVOGLIATE

1. Le emissioni convogliate dovranno essere contenute entro i seguenti limiti:

Emissione	Portata max	Inquinante		Limite (mg/Nm3)	Soglia di rilevanza (g/h)
E1 (Bonifica amianto e/o idrocarburi)	6.500 Nm^3/h	Polveri di cui amianto (1)		10 0,1	----- 0,5
		Sostanze di cui alla tabella D – Parte II Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 (3)	Classe I	5	25
			Classe II	20	100
			Classe III	150	2000
			Classe IV	300	3000
			Classe V	600	4000
		Sostanze di cui alla tabella B – Parte II Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06	Classe I	0,2	1
			Classe II	1	5
			Classe III	5	25
		HF		5	50
		HCl		30	300
		Nebbie oleose		20	---
		Nebbie acide		10	---
E2 (Impianto di densificazione e valorizzazione, mulino a martelli)	30.000 Nm^3/h	Polveri		10	---
		Sostanze di cui alla tabella B – Parte II Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06	Classe I	0,2	1
			Classe II	1	5
			Classe III	5	25
		Sostanze di cui alla tabella D – Parte II Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 (2) (3)	Classe I	5	25
			Classe II	20	100
			Classe III	150	2000
			Classe IV	300	3000
			Classe V	600	4000
		Nebbie Oleose (2)		20	---

1 il limite in concentrazione dell'inquinante amianto dovrà essere rispettato qualora sia raggiunta o superata la soglia di rilevanza.
2 i limiti relativi alle sostanze organiche si intendono applicabili solo in ragione del tipo di rifiuto inviato a trattamento nell'impianto. In linea generale fino a comunicazione di avvio dello scrubber si applicano solo i limiti relativi alle sostanze polverose.
3 se il parametro SOV (inteso come sommatoria dei singoli composti organici) risulta inferiore al limite previsto per la Classe I (limite più restrittivo), si ritengono ottemperati i limiti previsti per i singoli composti, nel caso contrario si procederà alle indagini analitiche dei singoli componenti.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

2. Il filtro assoluto asservito all'emissione **E1** e il filtro a maniche asservito alla nuova emissione **E2** dovranno essere dotati, ciascuno, di un misuratore di pressione differenziale (o dispositivo/procedura equivalente), al fine della verifica delle perdite di carico; tale misuratore tramite opportuno circuito di consensi, dovrà fornire agli operatori un segnale di allarme acustico e/o visivo in caso di pressione fuori range durante il funzionamento del filtro depolveratore stesso; dovrà essere previsto un programma di manutenzione trimestrale per la pulizia e la verifica di funzionamento dei suddetti pressostati differenziali (o dispositivi equivalenti);
3. Lo scrubber asservito alla emissione **E2** dovrà essere attivato nel caso in cui i rifiuti avviati al trattamento possano rilasciare SOV e la sua prima attivazione dovrà essere preventivamente comunicata;
4. Non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass dei sistemi di abbattimento asserviti alle emissioni **E1** ed **E2;**
5. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento asserviti (sia filtri assoluti sia carboni attivi) alle emissioni **E1** ed **E2,** la lavorazione della corrispondente linea a monte dovrà essere immediatamente sospesa, compatibilmente con le problematiche di processo, e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a tessuto) asserviti a dette emissioni, ogni qualvolta si verifichino problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi (almeno tre maniche/tasche per tipo di filtro) per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà altresì documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
6. La ditta dovrà sostituire i carboni attivi ogni qualvolta sia necessario e comunque in modo tale che l'efficienza di abbattimento degli stessi non sia mai inferiore all'80%. L'Azienda, entro tre mesi dal rilascio del presente provvedimento, dovrà redigere una nuova procedura operativa, adeguata al nuovo sistema di abbattimento, atta a garantire che la sostituzione dei carboni attivi avvenga prima che l'efficienza di abbattimento scenda sotto l'80%. Detta procedura operativa dovrà essere inviata a Provincia e ad ARPAL ai fini della sua approvazione; inoltre ogni variazione apportata a tale procedura dovrà essere resa nota a Provincia ed ARPAL. La Ditta :
    a) dovrà annotare, su apposito registro di cui al successivo punto **8**), la data di sostituzione ed il numero di ore di esercizio del carbone attivo trascorso dalla sostituzione precedente.
    b) dovrà inoltre documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006.
7. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza dei filtri assoluti asserviti all'emissione **E1** e del filtro a maniche asservito alla **E2** e che, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale dei sistemi di abbattimento installati;
8. Dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati, le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento), nonché le operazioni di manutenzione dei pressostati differenziali. Detto registro sarà conforme ai modelli esemplificativi riportati in Appendice 2 (per quanto riguarda i sistemi di abbattimento) e in Appendice 3 (per i pressostati differenziali) dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

9. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
10. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale; (cfr Allegato E punti 3.1.2 e 3.1.3);
11. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento, con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'Allegato E – punto 3.1.6;

3.2 EMISSIONI DIFFUSE

Descrizione	Prescrizioni
ED1 (Cernita e lavorazione di rifiuti/metalli di recupero (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici) – Operazioni di ossitaglio- Saldatura (occasionale)- Prossimità impianto densificazione e valorizzazione rifiuti non pericolosi)	Deve essere effettuata la pulizia dell'area mediante moto spazzatrice almeno una volta alla settimana e con maggior frequenza in caso di necessità . In caso di necessità si dovrà provvedere alla bagnatura/nebulizzazione del materiale Le attività devono essere condotte seguendo procedure codificate
ED2 (Demolizione veicoli fuori uso - Prelievo fluidi e componenti pericolosi)	Utilizzo idonea attrezzatura per aspirazione e stoccaggio gas. Le attività di demolizione devono seguire procedure codificate
	Utilizzo idoneo recuperatore conforme, per le parti applicabili, alla norma ISO 11650:1999 Iscrizione Azienda e personale dedicato al Registro Nazionale Fgas /Procedure

12. Devono essere messe in atto misure per il contenimento delle emissioni diffuse di prodotti polverulenti provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico, o stoccaggio previste nell'allegato V, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
13. Lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti dovrà essere svolto adottando le migliori tecniche di stoccaggio disponibili e realizzando lo stoccaggio in condizioni di sicurezza, ovvero riducendo sia la generazione di emissioni indesiderate che i rischi di sversamenti nell'ambiente;
14. Per le emissioni diffuse legate alla formazione dei cumuli esterni ed alla movimentazione e lavorazioni in piazzale dei rifiuti/materiali, con cadenza almeno settimanale dovrà essere utilizzata una moto spazzatrice e, in caso di lavorazioni eccezionali particolarmente polverose si dovrà utilizzare cannoni nebulizzatori mobili per l'abbattimento di polveri; si dovrà provvedere alla bagnatura delle superfici del piazzale in caso di necessità;
15. Sui mezzi che, dopo lo scarico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
16. Le prescrizioni di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 e 15 dovranno essere proceduralizzate mediante emanazione di apposito ordine di servizio scritto al personale addetto. Detto ordine di servizio dovrà essere trasmesso, in copia, a questa Provincia.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

4 SCARICHI IDRICI

1. Per quanto riguarda lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, la Società dovrà rispettare quanto previsto " Piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne" revisione 01, approvato con prot. n.° 213 dal Consorzio Intercomunale per il Risanamento dell'Ambiente (C.I.R.A.) in data 21.06.2013 e conseguente autorizzazione all'allaccio del 12.06.2015 prot. 256/P.
2. Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia (acque di dilavamento) dovrà rispettare i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006, con i limiti in deroga previsti dall'autorizzazione allo scarico del 12.06.2015 prot. 256/P, prescritti dal Depuratore Consortile CIRA di Dego, di seguito riportati:

Parametro	Concentrazione MAX (mg/l)
SOLIDI SOSPESI TOTALI	**500**
IDROCARBURI TOTALI	**300**
TENSIOATTIVI TOTALI	**500**
FERRO	**20**
MANGANESE	**20**
ALLUMINIO	**10**

3. Sono fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico del 12.06.2015 prot. 256/P, rilasciata dal Depuratore Consortile CIRA di Dego e nei successivi rinnovi della stessa;
4. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici diversi da scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici – docce – mense) presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
5. gli scarichi delle "acque meteoriche potenzialmente non contaminabili" dovranno essere dotati almeno di pozzetti dissabbiatori e di campionamento.
6. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
7. I pozzetti di campionamento dovranno essere realizzati in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm;
8. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'**allegato E** al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
9. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
10. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;
11. I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

scarichi, anche con campionamenti istantanei. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;

5 RUMORE

12. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
13. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
14. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

6 ENERGIA

1. Secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto;
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

7 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO

1. in ordine all'eventuale cessazione – chiusura – dismissione – dell'attività, la ditta dovrà darne comunicazione in merito a Provincia, comune di Cairo M.tte e all'Arpal di Savona in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
2. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
   a) a lasciare il sito in sicurezza;
   b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
   c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
3. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

Savona al Comune di Cairo M.tte ed all'Arpal di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione – chiusura – dismissione – dell'attività ;

4. la comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un "Piano di Chiusura", riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali;
5. le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura;
6. a conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune di Cairo M.tte e all'Arpal, corredata da :
   a) relazione attestante i lavori svolti
   b) idonei elaborati tecnici
   c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.

   La VICO S.r.l. dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti

8 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

1. La Ditta dovrà conservare presso gli uffici dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino :
   a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
   b) aree destinate al deposito dei rifiuti
   c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
   d) le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad anomalie radiometriche.
2. dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

5. Le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
6. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'Autorità Competente, Comune e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente, Comune ed ARPAL.
8. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
9. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
10. Deve essere garantita la vigilanza diurna e notturna dell'impianto attraverso una specifica procedura che dovrà essere comunicata entro 90 giorni dal rilascio del presente atto e dovranno essere indicati i numeri telefonici di riferimento, da contattare ad attività non presidiata. I numeri di telefono di riferimento devono essere anche esposti su cartello leggibile visibile dall'esterno ad attività non presidiata ;
11. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

9 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Relativamente al piano di monitoraggio PMC di cui all'Allegato E :

1. L'Azienda dovrà effettuare i controlli periodici prescritti dal PMC, comunicando all'AC e ad ARPAL – Dipartimento Provinciale di Savona, con almeno 15 gg di anticipo, le date in cui intende effettuare tali controlli, per consentire l'eventuale presenza all'effettuazione dell'autocontrollo da parte degli Enti di controllo.
2. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, sia interno che esterno, utilizzi procedure e metodiche di campionamento ed analisi documentate e codificate conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA o CNR-IRSA).

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018

3. I certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento. I rapporti di prova dovranno riportare l'indicazione dei limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza.

4. Il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate.

5. Il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

6. Il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'Autorità Competente e all'ARPAL, entro il 30/04 di ogni anno, contestualmente alla relazione annuale sugli esiti del PMC.

7. Il Gestore dovrà tenere un elenco aggiornato delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.

8. Le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate su apposito registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.

9. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi" del PMC.

10. Annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla Autorizzazione Integrata Ambientale.

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da GARERI VINCENZO il 18/05/2018
Allegato D rev. 1 Provvedimento numero 2018/1685 del 18/05/2018 esecutivo dal 18/05/2018Protocollo numero 2018/25923 del 18/05/2018